



Modalità di redazione delle denunce da parte dei Pubblici Ufficiali dell'Università (art. 331 c.p.p.) (casistiche, individuazione di termini, format).

Le informazioni di seguito riportate, sono finalizzate ad individuare alcune modalità di azione uniformi da adottare con riferimento all'obbligo di denuncia/segnalazione all'Autorità Giudiziaria in tutti i casi in cui un pubblico ufficiale, afferente all'amministrazione di Sapienza Università di Roma, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, venga a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio.

1) DENUNCIA

La denuncia è una comunicazione avente ad oggetto un fatto di reato. Può essere presentata all'Autorità Giudiziaria competente da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato, sia esso un soggetto privato o un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Per alcuni soggetti che svolgono determinate funzioni o professioni la denuncia è un obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 331 e 332 c.p.p.- art. 8 D.P.R. 62/2013 aggiornato al D.P.R. 81/2023 – art. 361 c.p. per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale).

Tra questi vi sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di Ufficio: in tal caso dovranno sporgere denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuibile (art. 331 c.p.p.).

Il predetto dovere di denuncia è altresì previsto dal Codice di Comportamento Nazionale dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013 aggiornato al D.P.R. 81/2023) il quale all'art. 8 dispone che *"Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*.



2) II PUBBLICO UFFICIALE

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 co. 1 c.p.).

La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione.

Si considera un pubblico ufficiale il dipendente di una Università munito per gli affari di sua competenza di potestà certificatoria ed autorizzativa.

3) II REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO

Nel nostro ordinamento la regola generale della procedibilità d'ufficio per l'esercizio dell'azione penale (art. 50 co. 2 c.p.p.) non opera nei casi in cui è necessario uno specifico impulso.

Per reato procedibile di ufficio si intende quindi una tipologia di reato per il quale non è richiesta la presenza di una condizione di procedibilità.

Per determinati reati la perseguibilità dell'illecito è subordinata alla manifestazione di volontà in tal senso da parte della vittima del reato o di altri soggetti parti offese.

Tale volontà è una **condizione di procedibilità**.

4) QUERELA

E' un atto con il quale la persona offesa manifesta personalmente o a mezzo di un procuratore speciale la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

- **termini**

La querela va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 120 e sgg c.p.).

- **modalità'**

Gli atti di querela sporti dall'Ateneo per reati perseguibili su impulso di parte, sono redatti da funzionari/avvocati afferenti all'Area Legale - Settore Affari Penali (Ufficio Affari Penali, Disciplinari e Contenzioso Studenti) e sottoscritti



dalla legale rappresentante dell'Ente per poi essere trasmessi alle competenti Autorità Giudiziarie.

Il predetto Settore Affari Penali, procede con la redazione dell'atto a seguito di segnalazione dell'Area interessata a cui segue l'indicazione dei Vertici di procedere con la querela in caso di eventi che con il loro verificarsi possano essere causa di potenziale danno patrimoniale o di danno di immagine non patrimoniale per l'Ateneo.

5) Le PROCEDURE OPERATIVE PER LE DENUNCE EX ART. 331 C.P.P.

- **contenuto**

La denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. deve contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto quali la data e il luogo del commesso reato, le modalità di condotta ed i mezzi usati, le circostanze utili alla sua ricostruzione, nonché la data in cui è stata acquisita la notizia di reato e le fonti di prova note.

Qualora sia possibile, vanno indicate le generalità, il domicilio e gli altri elementi utili per identificare la persona a cui il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che possono risultare informati dei fatti (art. 332 c.p.p.).

- **qualificazione giuridica della fattispecie** spetta all'Autorità Giudiziaria; non è consigliato indicare nella redazione del testo i presunti reati o ipotetiche circostanze aggravanti o attenuanti, a meno di non possedere precisi elementi a supporto.

Con riferimento a elementi nuovi che, successivamente alla denuncia, vengano in possesso dell'Ufficio, gli stessi dovranno tempestivamente essere comunicati all'Autorità Giudiziaria tramite un atto integrativo con le stesse modalità.

- **contenuto minimo:** data, luogo, modalità della condotta, mezzi usati e data in cui è stata acquisita la notizia, richiesta di essere informati ai sensi degli artt. 406 e 408 e ss., c.p.p. sulla eventuale archiviazione, fermo restando che la fissazione dell'udienza preliminare per la decisione sul rinvio a giudizio viene notificata alla parte offesa ex articolo 419 c.p.p.
- **formalità'**

La denuncia deve essere formulata per iscritto (art. 331, co. 1, c.p.p.).

Essa è presentata o trasmessa senza ritardo al P.M. o a un Ufficiale di PG. (art. 331, co. 2, c.p.p.).



Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.).

Se nel corso del procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'Autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al PM (art. 331 co. 4 c.p.p.).

- **termini**

Per i reati procedibili d'ufficio non è previsto alcun termine di scadenza e dunque la persona offesa potrà denunciare il fatto in ogni momento (salvo il decorso della prescrizione ex artt. 158 e ss.).

- **modalità**

Con riferimento a Sapienza, le denunce ex art. 331 c.p.p. devono, essere redatte dai Pubblici Ufficiali¹ afferenti alla Struttura che “nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio”, firmate digitalmente e trasmesse tramite PEC alla Procura della

¹ Nelle Università sono Pubblici Ufficiali coloro che “quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure *“esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi (Cass. S.U. 11.7.92, n. 7958).*”

La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, 31.1.2024, n° 4247), definisce “pubblica” la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico...e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

I suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.

E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri “autoritativi” rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono espressione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all'autorità che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado...”

Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni.

“...L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessoriarietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale.

Si tratta, dunque, di un'attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale...”

“...Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego...”



Repubblica presso il Tribunale competente o personalmente presso la predetta Autorità o presso un Commissariato di P.S. o una stazione dei Carabinieri.

Al fine di rendere uniformi gli atti delle varie Strutture dell'Amministrazione i predetti pubblici ufficiali potranno adottare il format base in calce riportato (predisposto per l'inoltro dell'atto tramite PEC).

All'esito, la denuncia, esclusivamente indirizzata alla sola Procura della Repubblica, sarà trasmessa per conoscenza all'Area Legale tramite *titulus*.

In casi particolari e specifici in cui l'Università è parte offesa nella sua complessiva valenza istituzionale, la denuncia ex 331 c.p.p. sarà sottoscritta dalla Magnifica Rettore, legale rappresentante dell'Ente (es. occupazioni studentesche, eventi non autorizzati in C.U. con danneggiamento di edifici universitari, reati commessi da personale docente o tecnico amministrativo per cui si proceda anche disciplinarmente).

In tal caso l'atto sarà redatto dal competente Settore Affari Penali dell'Area Legale che procederà ad istruire la pratica richiedendo la documentazione a supporto alle Strutture coinvolte).

6) APPENDICE NORMATIVA

Art. 331 c.p.p. DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI ED INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

- 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.*
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.*
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.*
- 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.*



332 c.p.p. (contenuto della denuncia)

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

art. 357 c.p. (nozione del pubblico ufficiale)

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.



7) FORMAT denuncia ex art. 331 c.p.p.

Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Roma

PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it

Oggetto: Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Trasmissione atti.

Si trasmette a Codesta Autorità in indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.p., per le opportune valutazioni e l'eventuale seguito di competenza, la segnalazione inoltrata a questa Area dell'Ateneo recante prot. Università n. (all. 1) attestante la falsificazione (o altro) di da parte del sig....., nato a, . pervenuta da.....

*Il predetto sig., **descrizione dei fatti.***

Si allegano in copia alla presente, quale parte integrante, segnalando che i documenti in originale ivi contenuti potranno essere, all'occorrenza, ottenuti presso l'Area di questo Ateneo (Ufficio/Settore o Facoltà/ Dipartimento), depositario/a degli stessi.... (mail.....[@uniroma1.it](mailto:.....@uniroma1.it)).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 406 c.p.p. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 e seguenti c.p.p., il/la Sottoscritto/a chiede, di essere informato/a nell'ipotesi di richiesta di proroga delle indagini preliminari e di richiesta di archiviazione del presente atto.

Distinti saluti

Firma digitale